

T 509/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1558

AN. OCCHIONERO LUCA

CON. DANIELA ANGELI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.558	09/07/2020			1.565,20

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

OCCHIONERO LUCA

VIA FRATELLI ROSSELLI 3

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02695100731 C.F. CCHLCU75A14F839L

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentosessantacinque e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT79V0303215801010000010494

CAUSALE DEL PAGAMENTOCONTROV. D'ANDRIA ANGELO ASSUNZIONE IN SERVIZIO SENT. 16/6/20 R.G.6705/19-OPPOSIZ. D.I. N. 822/19
INDENN.SOST.FERIE

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.10212/20, PROT.10211/20

IMPORTO LORDO	1.565,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.565,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.565,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AVV. LUCA OCCHIONERO

Via Fratelli Rosselli n.3 - 74121 Taranto

telefono 3492608613

Cod. Fisc. CCHL CU75A14F839L Partita Iva 02695100731

Spett. D'andria Angelo

Piazza Pertini

Taranto

IPOTESI DI FATTURA dello 07/07/2020

Specifica delle spese ed onorari dovuti

liquidazione spese causa primo grado mancata assunzione

cod.fisc: DNDNGL85D22L049L

ONORARI

€ 1.100,00

SPESE GENERALI ex art. 13

€ 165,00

C.A.P.(4% su onorari)

€ 50,60

PRECETTO:

€ 70,20

*IVA(22% su onorari e cap)

€ 0

SPESE ESENTI

€ 0

TOTALE DOCUMENTO

€

RITENUTA D'ACCONTO

€ 0

IMPORTO NETTO DA PAGARE

€ 1.358,80

pagabile tramite bonifico bancario al seguente indirizzo:

BACRIT21608; IBAN: IT79 V030 3215 8010 1000 0010 494

€ 1.385,80

* operazione non soggetta ad iva effettuata ai sensi dell'art.1,
commi 54-89 legge 190/2014 (regime forfettario agevolato)

Avv. Luca OCCHIONERO

Via F.lli Rosselli, 3 - 74121 TARANTO

Cell.: 3492608613

Cod. Fisc.: CCH LCU75A14 F839L

Partita IVA 02695100731

P.N. 9480

09/7/2020

Taranto, 02/07/2020

occhionero.luca@oravta.legalmail.it
zurlini.valeria@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocati
Lorenzo Occhionero
Valeria Zurlini

e p.c.

Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it

" "

Al Sig. D'Andria Angelo
elettivamente domiciliato
c/o studio Avvocati Occhionero e Zurlini

" "

Area Contabilità
SEDE

OGGETTO: Controversia D'Andria Angelo c/o AMAT S.p.A. (sentenza del 16/06/2020, R. G. n. 6705/2019):
assunzione in servizio.

Si comunica che, al sol fine di dare esecuzione alla sentenza emessa lo scorso 16 giugno dal tribunale di Taranto (R. G. n. 6705/2019), salvo ed impregiudicato il diritto della scrivente Società di proporre appello, a breve sarà dato avvio alla procedura finalizzata all'assunzione in servizio del Vostro assistito, Sig. D'Andria Angelo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time (39 ore settimanali), nel profilo professionale di Operatore di esercizio, parametro retributivo 140 ex CCNL 2000.

All'uopo, il Sig. D'Andria Angelo dovrà preliminarmente essere sottoposto alle specifiche visite mediche, finalizzate a verificare il persistere, in capo allo stesso, dei requisiti richiesti dal D.M. n. 88/99 per l'espletamento delle mansioni di guida di autobus in servizio di linea e della sua idoneità ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i.

A breve saranno rese note le modalità con cui le precitate visite dovranno essere espletate.

All'esito delle stesse, l'Azienda procederà all'assunzione in servizio del Vostro cliente nei termini sopra indicati; l'assunzione in servizio, ad ogni buon conto, sarà sottoposta agli esiti dell'eventuale successivo giudizio di gravame.

Si rende noto, infine, che il nostro Ufficio competente provvederà a calcolare le somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento del danno (ossia le retribuzioni maturate dal 05/07/2009, sino alla sua effettiva assunzione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) per la successiva erogazione a favore dello stesso.

Infine, al fine di procedere al pagamento delle spese dovute a titolo di spese legali in esecuzione della citata sentenza, ivi comprese quelle dovute a seguito della notifica della stessa unitamente all'atto di precetto, si invitano le SS.LL., in qualità di distrettari, ad inviare presso i nostri Uffici una nota proforma delle somme spettanti, fornendo, altresì, le coordinate bancarie per l'accredito delle stesse.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gira)

Le note dovranno essere emesse per emettere le note dovute.

comunicato a me come peraltro

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6705/2019 r.g.,
decisa in esito all'udienza del 16.6.2020 ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020
conv. in l. 27/2020, promossa da

D'Andria Angelo, con gli avv.ti Luca Occhionero e Valeria Zurlini;

ricorrente

contro

Amat spa, con l'avv. Giuseppe A. Fanelli;

convenuta

avente ad oggetto: *assunzione*.

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato l'8.8.2019, D'Andria Angelo, premesso di essersi
utilmente collocato come idoneo nella graduatoria relativa alla selezione
pubblica indetta dall'Amat spa il 9.12.2013 per l'assunzione a tempo
indeterminato *full time* di n. 27 conducenti di autobus con profilo
professionale di operatore di esercizio e parametro retributivo di cui
all'art. 140 ccnl autoferrotranvieri, ma di non essere stato assunto per

decadenza dalla graduatoria comunicatagli l'11-14.6.2019 a causa della
esistenza di carichi pendenti, con conseguente ulteriore scorrimento della
graduatoria, chiedeva dichiararsi costituito il rapporto di lavoro
subordinato *inter partes* con decorrenza dall'11.6.2019 o da altra data di
giustizia e condannarsi l'Amat spa alla immediata immissione in servizio
alle condizioni suddette e al pagamento delle retribuzioni maturate *medio
tempore*.

Costituendosi in giudizio, l'Amat spa chiedeva rigettarsi la domanda.

La causa veniva trattata mediante deposito di note scritte e decisa con la
presente sentenza, adottata fuori udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di inammissibilità della domanda per omessa notifica del ricorso ai
candidati che seguono in graduatoria l'istante, quali litisconsorti necessari
siccome soggetti controinteressati rispetto all'accoglimento del ricorso
medesimo.

L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., il
litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.* ricorre solo "*quando, per la
particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in
giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di
soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa
nei confronti di tutti questi soggetti*": cfr. Cass. 9.3.2004 n. 4714; conforme
Cass. 10.3.2008 n. 6381; ebbene, tale condizione difetta nel caso in
esame.

In ogni caso, sempre per insegnamento della S.C., *"in tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione, cioè i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari"*: cfr. Cass. 16.3.2006 n. 5880; ebbene, tale onere non risulta adempiuto nel caso in esame.

Ancora in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta nelle note conclusive, di improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'istante ex art. 100 c.p.c. sopravvenuta in corso di causa a seguito della scadenza, in data 31.12.2019, della validità della graduatoria concorsuale in forza della quale egli chiede l'assunzione.

L'eccezione è infondata, in quanto – come si vedrà meglio in seguito – lo scorrimento della graduatoria concorsuale aveva attinto la posizione dell'istante, con conseguente maturazione in astratto in capo a questi del diritto all'assunzione (in concreto negato per dichiarata decadenza dalla graduatoria), già nel giugno 2019, quando cioè la graduatoria era ancora pienamente valida ed efficace, così come lo era ancora alla data di deposito del ricorso giudiziale (8.8.2019).

Del tutto ininfluyente, allora, si rivela la sopravvenuta scadenza della graduatoria ai fini della valutazione del riconoscimento del diritto all'assunzione, e conseguentemente ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse ad agire.

Nel merito, la domanda è fondata.

Con missiva in data 11-14.6.2019, l'Amat spa ha comunicato all'istante la decadenza dalla graduatoria ove risultava utilmente collocato e l'impossibilità di procedere alla sua assunzione, con ulteriore scorrimento della graduatoria nei confronti dei candidati collocati in posizione successiva, e ciò *"per carenza dei requisiti prescritti dal bando"*, avendo accertato in particolare *"l'esistenza di carichi pendenti (nel caso di specie artt. 624 e 625 del c.p. per fatti commessi in data 23.11.2011)"*.

La decadenza è stata comminata in forza dell'art. 1 co. 1 lett. d) del bando di concorso, secondo il quale costituisce requisito di ammissione *"l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso"*.

Tale clausola si pone tuttavia in contrasto, *in parte qua*, con il regolamento aziendale per il reclutamento del personale, redatto ai sensi dell'art. 18 d.l. 25.6.2008 n. 112 conv. in l. 6.8.2008 n. 133, il quale, pur prevedendo, all'art. 12 co. 1 lett. g), che nella domanda di ammissione al concorso i candidati sono tenuti a dichiarare *"l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso"*, contempla tuttavia, all'art. 4 co. 1 lett. d), tra i requisiti di accesso ai concorsi, soltanto *"l'inesistenza, a proprio carico, di condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione"*, e non anche di procedimenti penali in corso.



Già tale contrasto determina l'illegittimità della difforme clausola contenuta nel bando, ove si consideri che, come specificato nella sua premessa, il concorso è indetto *"con le modalità disciplinate dal regolamento"*, dalle quali, pertanto, il relativo bando non può legittimamente discostarsi.

Ma – ed è quel che più conta – la clausola del bando di concorso si pone in contrasto anche con la normativa primaria, costituita, come dedotto dalla convenuta, dal r.d. 8.1.1931 n. 148, allegato A la cui speciale regolamentazione in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri può essere modificata solo da successive leggi speciali: cfr. Cass. 6.3.2013 n. 5551 e Cass. 22.5.2009 n. 11929.

L'art. 10 del citato allegato A, infatti, non contempla l'assenza di carichi pendenti tra i requisiti necessari per l'ammissione in servizio, e per di più neppure obbliga i richiedenti a presentare il relativo certificato, bensì solo il *"certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario"*, ovvero quello di cui agli artt. 23 e 25 d.p.r. 14.11.2002 n. 313, concernente le condanne definitive e gli altri provvedimenti ivi menzionati.

Né rileva in senso contrario l'art. 45 co. 1 n. 7) del citato allegato A, che prevede, tra le cause di destituzione, la *"condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o (...) la pena dell'interdizione dai pubblici uffici"*; e ciò, sia perché quest'ultima norma è dettata in materia di destituzione, diversa da quella dell'assunzione in servizio che ci occupa, sia perché a sua volta non contempla l'esistenza di carichi pendenti bensì solo di una *"condanna"*, sia ancora perché tale

condanna, pur in difetto di espressa specificazione, deve essere intesa necessariamente come definitiva, atteso che altrimenti essa non è idonea a porre fine al procedimento penale, che deve pertanto ritenersi ancora in corso, né può essere iscritta nel casellario giudiziario, il cui certificato, come detto, è l'unico richiesto dalla norma ora in esame ai fini dell'assunzione in servizio.

Al riguardo, non può che condividersi la ordinanza emessa da questo tribunale in composizione collegiale (presidente estensore dott.ssa Orlando) in data 9-17.10.2019 nel procedimento n. 7192/2019 r.g. a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., in materia analoga, ove si legge tra l'altro quanto segue: *"Se infatti può ritenersi del tutto ragionevole che al momento dell'assunzione non debbano sussistere quelle condizioni che condurrebbero, in corso di rapporto, alla destituzione non può, invece, ritenersi legittima la preclusione dell'accesso all'impiego in presenza della sola pendenza di un procedimento penale che non consente una prognosi certa di successiva condanna penale definitiva, in ragione del principio costituzionale della presunzione di innocenza (in tal senso, con riferimento al diniego di assunzione da parte di Poste italiane spa: cfr. Cass. Sez. L. n. 19012/2018)"*.

Deve a questo punto ancora evidenziarsi che nel caso in esame non vi era una condanna definitiva, avendo l'istante proposto opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 9-18.4.2013 e peraltro notificatogli il

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009547/2020 del 24/06/2020 11:19:29



21.3.2014, in data successiva a quella (14.1.2014) di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Conclusivamente, in difetto del presupposto della comminata decadenza dalla graduatoria concorsuale, deve dichiararsi il diritto dell'istante all'assunzione alle dipendenze della convenuta con decorrenza dal 5.7.2019, quale data in cui egli, impugnando la decadenza, ha posto a disposizione della convenuta le proprie energie lavorative, e condannarsi la stessa convenuta ad assumere immediatamente l'istante alle medesime condizioni previste nel bando di concorso.

Deve altresì condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento del danno derivante *ex art. 1218 c.c.* dall'inadempimento contrattuale, delle retribuzioni maturate e maturande dal 5.7.2019 sino alla data della effettiva assunzione.

Sulle somme così spettanti sono poi dovuti, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, *ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.*, la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).

Le spese di causa seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* e si liquidano come da dispositivo, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.

P.q.m.

dichiara il diritto dell'istante all'assunzione alle dipendenze della resistente dal 5.7.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *full time* quale conducente di autobus, profilo professionale

operatore di esercizio, parametro retributivo di cui all'art. 140 ccnl
autoferrotranvieri; condanna la resistente ad assumere immediatamente
in servizio l'istante alle suddette condizioni, nonché a pagare in suo
favore, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e
maturande dal 5.7.2019 sino alla data di effettiva assunzione, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno di maturazione dei
diritti; condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa,
liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e
cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Luca
Occhionero e Valeria Zurlini.

Taranto, 16.6.2020.

Il giudice

Gli avvocati sono 2

1) Zurlini

2) Occhionero

comp.	1100.
RSF 15%	<u>165</u>
	1265,00

comp.	1100
RSF 15%	<u>165</u>
	1265



Oggetto: d'andria c. amat (tribunale di taranto - sezione lavoro)

Mittente: GIUSEPPE FANELLI <fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it>

Data: 24/06/2020, 10:55

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>, PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

AVV. GIUSEPPE A. FANELLI

Preg.ma Signora Avv. Giorgia GIRA Presidente dell'AMAT S.p.A.

D'Andria c. AMAT S.p.A. (Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro)

Con riferimento all'oggetto, sono spiacente di comunicare che, con sentenza n.1168/2020 (che allego alla presente), il Tribunale del Lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta dal D'Andria, dichiarando il diritto dello stesso *"all'assunzione alle dipendenze della resistente (A.M.A.T, n.d.r.) dal 5.7.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time quale conducente di autobus, profilo professionale operatore di esercizio, parametro retributivo di cui all'art.140 ccnl autoferrotranvieri"* e condannando codesta Azienda *"ad assumere immediatamente in servizio l'istante alle suddette condizioni, nonché a pagare in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 5.7.2019 sino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno di maturazione dei diritti"*. Il tutto con il favore delle spese di lite.

La sentenza è stata pubblicata il 16.6.2020 e non ancora notificatami dalla difesa di controparte; in mancanza di detta notifica, **l'eventuale termine per l'appello scadrebbe il 16.12.2020.**

Ciò premesso, la decisione in esame presta il fianco alle stesse critiche che il sottoscritto ha svolto avverso la decisione assunta dal Collegio della Sezione lavoro del Tribunale di Taranto nell'analoga controversia proposta da Francesco Laneve.

Come ben noto a codesta Azienda, in quella vicenda, proprio perché non si sono condivise le motivazioni alla base di quella decisione collegiale, si è deciso di proporre giudizio di merito, tuttora pendente alla cognizione dello stesso Tribunale - Giudice Dott. De Palma.

Ovviamente, quali che siano le decisioni che saranno assunte in ordine all'eventuale prosecuzione della lite, l'Azienda deve provvedere a dare esecuzione alla sentenza, **peraltro previa verifica nelle competenti sedi giudiziarie degli esiti del giudizio di opposizione che il D'Andria ha dichiarato di aver intrapreso avverso il decreto penale di condanna che lo aveva colpito.**

In attesa di conoscere le determinazioni aziendali, resto a completa disposizione per ogni chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009547/2020 del 24/06/2020 11:19:29

Allegati:

sentenza n.1168 2020.pdf

465 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009547/2020 del 24/06/2020 11:19:29

AVV. LUCA OCCHIONERO

Via Fratelli Rosselli n.3 - 74121 Taranto

telefono 3492608613

Cod. Fisc. CCHL CU75A14F839L

Partita Iva 02695100731

Spett. D'andria Angelo

Piazza Pertini

Taranto

IPOTESI DI FATTURA dello 07/07/2020

Specifica delle spese ed onorari dovuti

liquidazione spese causa primo grado diritto alle ferie

cod.fisc: DNDNGL85D22L049L

ONORARI

€ 150,00

SPESE GENERALI ex art. 13

€ 22,50

C.A.P.(4% su onorari)

€ 6,90

***IVA(22% su onorari e cap)**

€ 0

SPESE ESENTI

€ 0

TOTALE DOCUMENTO

€

RITENUTA D'ACCONTO

€ 0

IMPORTO NETTO DA PAGARE

€ 179,40

pagabile tramite bonifico bancario al seguente indirizzo:

BACRIT21608; IBAN: IT79 V030 3215 8010 1000 0010 494

*** operazione non soggetta ad iva effettuata ai sensi dell'art.1,
commi 54-89 legge 190/2014 (regime forfettario agevolato)**

Avv. Luca OCCHIONERO

Via F.lli Rosselli, 3 - 74121 TARANTO

Cell.: 3492608613

Cod. Fisc.: CCH LCU 75A14 F839L

Partita IVA 02695100731

P.N. 9479

09/11/2020



Taranto, 02/07/2020

occhionero.luca@oravta.legalmail.it
zurlini.valeria@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocati
Lorenzo Occhionero
Valeria Zurlini

e p.c.

Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it

" "

Area Contabilità
S E D E

OGGETTO: Opposizione a D.l. n. 822 /2019 (pagamento indennità sostitutiva delle ferie non godute sig. D'Andria Angelo); pagamento spese legali.

Si comunica che, in esecuzione della sentenza n.1377/2020, con cui il Tribunale di Taranto in data 30 giugno ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, a breve l'Azienda procederà a liquidare a vostro favore, in qualità di distrattari, la somma dovuta a titolo di spese di lite.

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad inviare presso i nostri Uffici una nota proforma delle somme dovute a tale titolo, fornendo, altresì, le coordinate bancarie per l'accredito delle stesse.

I predetti pagamenti sono effettuati al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, con espressa salvezza del diritto di impugnativa della sentenza.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

P. 9321

07/07/2020

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9645/2019 r.g.,
decisa in esito all'udienza del 30.6.2020 ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020
conv. in l. 27/2020, promossa da

**Azienda per la mobilità dell'area di Taranto – Amat spa, con l'avv.
Giuseppe A. Fanelli;**

opponente

contro

D'Andria Angelo, con gli avv.ti Valeria Zurlini e Luca Occhionero;

opposto

avente ad oggetto: *opposizione ad ingiunzione.*

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 29.11.2019, l'Azienda per la mobilità dell'area di
Taranto – Amat spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 822,
emesso l'8.10.2019 in suo danno e in favore di D'Andria Angelo per
l'importo di euro 1.032,05 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva
di ferie non godute, chiedendone la revoca.



Costituendosi in giudizio, D'Andria Angelo chiedeva rigettarsi l'opposizione.

La causa veniva trattata mediante deposito di note scritte e decisa con la presente sentenza, adottata fuori udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con unico motivo di opposizione, l'opponente deduce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è precluso, nel caso di specie, dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012.

Il motivo è infondato.

L'art. 5 co. 8, primo periodo, d.l. 6.7.2012 n. 95 conv. in l. 7.8.2012 n. 135 dispone, invero, che *"le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1 co. 2 l. 31.12.2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*.

Ebbene l'opponente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, oltre a non essere ovviamente un'autorità indipendente, neppure è ricompresa tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione negli anni 2018 e 2019 (nei quali ha avuto



esecuzione il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato *inter partes*), così come si rileva dai rispettivi elenchi annuali Istat prodotti in giudizio dalla parte opposta.

Ne deriva che la invocata norma non può trovare applicazione nel caso di specie, che resta invece soggetto alla generale disciplina delle ferie dettata dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 – e di cui non si contesta la violazione in concreto – anche in forza del richiamo al regime privatistico operato dall'art. 19 co. 1 d.l.vo 19.8.2016 n. 175 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, quale l'opponente.

Conclusivamente, l'opposizione deve essere disattesa.

Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.

P.q.m.

rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Valeria Zurlini e Luca Occhionero.

Taranto, 30.6.2020.

Il giudice



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: amat c. d'andria (opposizione a d.i. - tribunale di taranto sezione lavoro)

Mittente: "Per conto di: fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 01/07/2020 09.45

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/07/2020 alle ore 09:45:08 (+0200) il messaggio "amat c. d'andria (opposizione a d.i. - tribunale di taranto sezione lavoro)" è stato inviato da "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073F5E4A.065F4DAF.095629E0.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/07/2020 at 09:45:08 (+0200) the message "amat c. d'andria (opposizione a d.i. - tribunale di taranto sezione lavoro)" was sent by "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 073F5E4A.065F4DAF.095629E0.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: amat c. d'andria (opposizione a d.i. - tribunale di taranto sezione lavoro)

Mittente: GIUSEPPE FANELLI <fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it>

Data: 01/07/2020 09.45

A: amat@pec.amat.ta.it

AVV. GIUSEPPE A. FANELLI

PREG.MA SIGNORA AVV. GIORGIA GIRA PRESIDENTE DELL'AMAT S.P.A.

AMAT S.p.A. c. D'Andria

(Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro – opposizione a decreto ingiuntivo)

Con riferimento all'oggetto, sono spiacente di comunicare che, con sentenza

n.1377/2020 (che allego alla presente), il Tribunale del Lavoro di Taranto ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo che il D'Andria aveva ottenuto per l'importo di € 1.032,05, oltre accessori, a titolo di presunta indennità sostitutiva di ferie non godute.

Nella sua decisione, il Giudice ha escluso l'applicabilità a codesta Azienda della normativa recata dal D.L. n.95/2012, del tutto ignorando il precedente dello stesso Tribunale rappresentato dalla sentenza n.2335/2018 (resa in fattispecie riguardante un dipendente dell'A.M.A.T. di Taranto).

In detta sentenza, espressamente richiamata e nell'atto di opposizione, è stato infatti opportunamente chiarito che detta normativa è sicuramente applicabile all'A.M.A.T., società a capitale interamente pubblico, assimilabile a un ente pubblico (Corte Cost. n.29/2006; Cass. Civ. n.15714/2014).

Data la modesta rilevanza della vicenda, non posso che rimettermi al prudente apprezzamento dell'Azienda per quale che concerne l'eventuale prosecuzione della lite.

A tal fine, preciso che la sentenza è stata pubblicata il 30.6.2020 e non ancora notificatami dalla difesa di controparte; in mancanza di detta notifica, l'eventuale termine per l'appello scadrebbe il 30.12.2020.

Ovviamente, quali che siano le decisioni che saranno assunte in ordine all'eventuale prosecuzione della lite, l'Azienda deve provvedere a dare esecuzione alla sentenza per quel che concerne la condanna alla spese di lite.

In attesa di conoscere le determinazioni aziendali, resto a completa disposizione per ogni chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

— Allegati: —

postacert.eml	523 kB
sentenza n.1377 2020.pdf	377 kB
dati-cert.xml	914 bytes

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010125/2020 del 01/07/2020 10:28:09